

COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 24 marzo 2025:

- ha esaminato in sede referente l'**ATTO N. 103** (Disegno di legge regionale concernente "Disposizioni in materia di tributi regionali");
- ha espresso, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sull'**ATTO 103**, corredato della relazione tecnica all'atto base – per la quale non si è reso necessario procedere all'aggiornamento ai sensi dell'articolo 49, comma 6 della l.r. 13/2000 come dichiarato del Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com - ed ha deciso di autorizzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, lo svolgimento orale della relazione incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa il Presidente Francesco Filipponi.

Alla luce di quanto sopra esposto e visto quanto stabilito dal primo periodo del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000, si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge regionale, depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 21 marzo 2025 e trasmesso in pari data al parere della I Commissione consiliare permanente in sede redigente, concernente: "Disposizioni in materia di tributi regionali" (ATTO N. 103);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione e approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, dello Statuto della Regione Umbria;

VISTO l'esame dell'atto svolto dalla I Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 24 marzo 2025;

VISTO altresì che la I Commissione Consiliare permanente nella medesima seduta tenutasi il 24 marzo 2025 ha richiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa l'aggiornamento della Relazione tecnica secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000;

PRESO ATTO della dichiarazione del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e CO.RE.COM., in base alla quale ai sensi dell'articolo 49, comma 6 della l.r. 13 del 2000 non è necessario aggiornare la relazione tecnica;

VISTO quanto stabilito dal secondo periodo, del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000 secondo il quale: *"I disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale la cui relazione tecnica non necessita di aggiornamento ai sensi del comma 2, sono iscritti all'ordine del giorno di seduta dell'Assemblea corredati della relazione di cui all'articolo 48, comma 6."*;

VISTO il disegno di legge (ATTO N. 103), composto da n. 6 articoli approvato dalla I Commissione Consiliare permanente, nonché la Relazione tecnica a corredo dell'ATTO base;

UDITA la relazione della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal Presidente Francesco Filipponi;

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);



VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la legge regionale 4 novembre 2024, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027);

VISTA la legge regionale 16 marzo 2022, n. 3 (Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2021, n. 234);

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria);

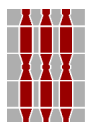
VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

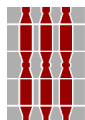
con votazione sugli articoli, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

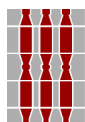
- di approvare la legge regionale: "Disposizioni in materia di tributi regionali" composta di n. **6** articoli nel testo che segue:



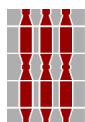
TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1- Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 16 marzo 2022, n. 3	Art. 1 (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 16 marzo 2022, n. 3)
1. L'articolo 1 della legge regionale 16 marzo 2022, n. 3 "Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" è sostituito dal seguente:	1. L'articolo 1 della legge regionale 16 marzo 2022, n. 3 (Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) è sostituito dal seguente:
<i>"Art. 1 Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF</i>	<i>"Art. 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF)</i>
<i>1. A decorrere dall'anno d'imposta 2025, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando all'aliquota di base le seguenti maggiorazioni:</i>	<i>1. A decorrere dall'anno d'imposta 2025, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando all'aliquota di base le seguenti maggiorazioni:</i>
<i>a) fino a 15.000 euro, nessuna maggiorazione;</i>	<i>a) idem</i>
<i>b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, maggiorazione dello 1,95 per cento;</i>	<i>b) idem</i>
<i>c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro maggiorazione</i>	<i>c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, maggiorazione</i>



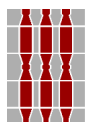
dello 2,05 per cento;	dello 2,05 per cento;
d) oltre 50.000 euro, maggiorazione dello 2,1 per cento.”	d) oltre 50.000 euro, maggiorazione dello 2,1 per cento.”.
Art. 2 Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36	Art. 2 (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 “Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria” sono aggiunti i seguenti commi:	1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) sono aggiunti i seguenti commi:
<i>“1-bis A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” è maggiorata di 0,50 punti percentuali.</i>	<i>“1-bis A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è maggiorata di 0,50 punti percentuali.</i>
<i>1-ter La disposizione di cui al comma 1 bis non si applica nel caso in cui l'aliquota prevista all'art.16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 è già stata ridotta o aumentata con legge regionale.</i>	<i>1-ter La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica nel caso in cui l'aliquota prevista all'articolo 16, comma 1 del d.lgs. 446/1997 è già stata ridotta o aumentata con legge regionale.”.</i>



Art. 3 (Tassa automobilistica regionale)	Art. 3 (Tassa automobilistica regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", gli importi della tassa automobilistica regionale previsti al Capo I del Titolo III del decreto legislativo n. 504 del 1992 , sono aumentati del 10 per cento.	1. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), gli importi della tassa automobilistica regionale previsti al Capo I del Titolo III del d.lgs. 504/1992 , sono aumentati del 10 per cento.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sulle tariffe vigenti nell'anno 2025 ed hanno effetto sui periodi tributari con decorrenza successiva al 1° gennaio 2026.	2. idem
Art. 4 (Norma finanziaria)	Art. 4 (Norma finanziaria)
1. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1 della legge regionale 16 marzo 2022, n. 3 come sostituito dall'articolo 1 della presente legge sono stimate in 90.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2025 e sono imputate alla tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2025-2027.	1. idem
2. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 2 della presente legge regionale sono stimate in	2. idem



17.500.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2026 e sono imputate alla tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contribuiva e perequativa" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e successive.	idem
3. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 3 della presente legge regionale sono stimate in 9.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2026 e sono imputate alla tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contribuiva e perequativa" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e successive.	3. idem
4. Nel caso in cui si verificchino o siano in procinto di verificarsi scostamenti negativi rispetto alle previsioni di maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.	4. idem
5. Nelle more della definizione della manovra di variazione del Bilancio di previsione 2025-2027 approvato con legge regionale 4 novembre 2024, n. 29, (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027) le maggiori entrate di cui al presente articolo sono accantonate alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1	5. Nelle more della definizione della manovra di variazione del bilancio di previsione 2025-2027 approvato con legge regionale 4 novembre 2024, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027) le maggiori entrate di cui al presente articolo sono accantonate alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1



del Bilancio regionale di previsione 2025-2027.	del bilancio regionale di previsione 2025-2027.
Art. 5 (Norme di prima applicazione)	Art. 5 (Norme di prima applicazione)
1. Ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore delle modifiche disposte dalla presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.	1. idem
Art. 6 (Entrata in vigore)	Art. 6 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.	1. idem

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea Legislativa, a cura della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi” del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”;
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”, alla Responsabile della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi”.